



ASSM SpA - Area Segreteria/Affari Generali

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Art. 1 – Istituzione dell'elenco degli appaltatori/fornitori/prestatori di servizi

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste all'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (d'ora in poi Codice), è istituito presso Area Segreteria/Affari Generali dell' ASSM l'Elenco degli Operatori economici (d'ora in poi Albo fornitori) di cui al comma 12 del predetto art. 125.

L'istituzione ed il funzionamento dell'elenco è inoltre disciplinata dal Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera n. 4 del 27/02/2012 e dalla procedura PR 06- Processo di approvvigionamento del Sistema Gestione Qualità.

Con l'istituzione del presente elenco si intende abrogato il precedente "albo dei fornitori" dell'ASSM . Pertanto, si precisa che dovranno far pervenire l'istanza di iscrizione tutti gli operatori economici interessati anche se già iscritti nell'albo dei fornitori precedentemente in vigore. La richiesta di iscrizione **dovrà pervenire**, secondo le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre il 30 giugno 2014**.

L'albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di lavori, forniture o servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli uffici di volta in volta procedenti, in relazione alla specificità ed all'importo degli affidamenti.

Le disposizioni del presente REGOLAMENTO devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo

L'iscrizione avrà **durata triennale**, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa. Allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione il sistema invita i Soggetti ad inviare nuovamente la documentazione necessaria per l'iscrizione, adeguatamente aggiornata. L'ASSM comunica l'esito del procedimento con le stesse modalità di cui all'art. 8.

L'albo è inoltre integrato annualmente sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati entro il 30 settembre di ogni anno. La relativa procedura si conclude entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Con la medesima cadenza annuale l'operatore già iscritto:

- 1) Può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni. In tal caso, il Soggetto interessato dovrà comunicare solo le nuove categorie di specializzazione, rimanendo comunque ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.
- 2) Deve dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché quelli di capacità economico-finanziaria. La mancata dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

I casi di cancellazione dall'Albo dei fornitori sono previsti e disciplinati dalla PR 06- Processo di Approvvigionamento del Sistema Gestione della Qualità.

Art. 3 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 c. 1, lett. a), b), c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate nell'allegato 1 "Elenco delle categorie di specializzazione" e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.

Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui al successivo art. 5.

Art. 4 – Categorie di specializzazione

Gli appaltatori/fornitori/prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come individuate nell'allegato 1 "Elenco delle categorie di specializzazione". Si intende tale un insieme omogeneo di lavorazioni, servizi e beni prodotti o forniti, individuati tra quelli per i quali il Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia consente l'affidamento in economia.

Art. 5 – Domanda di iscrizione

Gli operatori economici che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo dei fornitori dell' ASSM devono effettuare *on line* l'iscrizione accedendo al sito <https://www.assm.it> seguendo le linee guida fornite dal sistema. Per registrarsi correttamente **è necessario disporre di Pec**.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa, corredata dalla documentazione prevista all'art. 7 ed indicare, oltre ai riferimenti di iscrizione alla Camera di commercio, anche la matricola INPS, il codice INAIL, eventuale iscrizione alla Cassa Edile e relative sedi competenti, CCNL applicato e numero dei dipendenti, sede competente dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione in elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod.civ..

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione

I Soggetti di cui all'art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione in elenco, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1965 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ASSM; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell' ASSM;
7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. che nell'anno antecedente non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
10. che siano in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2. lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
12. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
13. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice;
14. iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi).

Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.

B. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'operatore economico comprova la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di **dichiarazione**, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall' ASSM.

Art. 7 – Documenti e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta sul sito <https://www.assm.it> corredata dalla documentazione di seguito descritta:

1. **Dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti:
 - il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
 - (elencandola specificamente) la casistica prevista all'art. 6, lett. A, ai numeri da 1 a 14;
 - l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5 del presente REGOLAMENTO;
 - l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 - il consenso al trattamento dei dati.

Relativamente ai punti 2 e 3 dell'art. 6, lett. A, la dichiarazione deve essere resa individualmente da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile e/o Direttore tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti, da ciascun soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di s.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di s.n.c., da tutti i soci.

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai punti precedenti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, ciascuna dichiarazione andrà corredata da **copia fotostatica del documento di identità**, in corso di validità, del soggetto firmatario.

2. Eventuale copia dell'attestato SOA

3. Eventuale certificato di qualità UNI-EN ISO 9001:2008

Art. 8 – Esito della domanda di iscrizione

L'Area Segreteria/Affari Generali provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo la data memorizzata dal sistema all'atto dell'iscrizione. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data dell'ultima trasmissione.

L'Area Segreteria/Affari Generali renderà efficace l'iscrizione dopo aver verificato la documentazione presentata e acquisito:

- a) il certificato di iscrizione, in forma non sintetica, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98;
- b) il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'ordine di iscrizione sarà determinato dal numero progressivo di registrazione (protocollo) attribuito al termine della descritta attività di verifica.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca integrazioni e chiarimenti richiesti.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente REGOLAMENTO, verrà respinta

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che l' ASSM gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo dei fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni:

D.ssa Eliana Seri (eliana.seri@assm.it)- tel 0733/956023 ; Rag. Daniela Cimarelli (segreteria@assm.it) tel 0733/956005 fax 0733 956024.